

Regolamento d'organizzazione dei corsi interaziendali nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione»

Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC
Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC
Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC

Gennaio 2010
© Copyright by suissetec

Regolamento

concernente l'organizzazione, la suddivisione e la durata dei corsi interaziendali nel campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione»

del 1° gennaio 2010

Vista l'ordinanza sulla formazione professionale di base del 22 ottobre 2009 suissetec emana il seguente regolamento d'organizzazione:

1. Obiettivo e responsabilità dei corsi

1.1 Obiettivo

1.1.1 I corsi interaziendali (designati in seguito corsi) hanno quale obiettivo di iniziare le persone in formazione alle tecniche fondamentali di lavoro nella professione e di prepararle alla formazione ulteriore nell'azienda formatrice. Le persone in formazione dovranno in seguito applicare e approfondire nell'azienda formatrice le conoscenze e le tecniche acquisite in occasione dei corsi.

1.1.2 La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione.

1.2 Responsabilità dei corsi

1.2.1 I corsi sono organizzati dalle sezioni dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec).

2. Organi

2.1 Organi

Gli organi dei corsi sono:

- a) la commissione di sorveglianza;
- b) le commissioni dei corsi.

2.2 Organizzazione della commissione di sorveglianza

2.2.1 I corsi sono sottoposti alla sorveglianza di una commissione composta di 5 - 7 membri.

- 2.2.2 La nomina dei membri della commissione di sorveglianza è conforme al regolamento sulla nomina delle commissioni permanenti dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec). La commissione di sorveglianza si autocostituisce.
- 2.2.3 Sono eleggibili unicamente i membri delle commissioni regionali dei corsi.
- 2.2.4 La commissione di sorveglianza si riunisce durante il secondo trimestre di ogni anno per la presentazione del rapporto. D'altra parte, può essere convocata dal presidente* o dall'UFFT. La commissione deve essere riunita in caso di specifica richiesta di almeno due membri. L'UFFT è invitato a tutte le sedute della commissione.
- 2.2.5 La commissione può deliberare se almeno la metà dei membri è presente. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti.
- 2.2.6 In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
- 2.2.7 In merito alle delibere della commissione, è tenuto un verbale.
- 2.2.8 La gestione della commissione di sorveglianza è assunta dal segretario centrale di suissetec. In particolare, redige i processi verbali delle sedute e si occupa delle relazioni con l'UFFT.

2.3 Compiti della commissione di sorveglianza

La commissione di sorveglianza si occupa dell'organizzazione uniforme dei corsi sulla base del presente piano di formazione. In particolare, svolge i compiti seguenti:

- a) elabora un programma quadro dei corsi sulla base del piano di formazione;
- b) stabilisce delle direttive concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- c) stabilisce delle direttive concernenti l'equipaggiamento dei locali dove si svolgono i corsi;
- d) coordina e sorveglia l'attività dei corsi;
- e) redige, all'attenzione dell'UFFT e dell'AD di suissetec, un rapporto sui progetti di costruzione e di ampliamento dei centri regionali;
- f) definisce la formazione professionale e continua del personale insegnante;
- g) redige ogni anno un rapporto destinato al comitato centrale di suissetec.

* Per facilitare la lettura del documento, il maschile è utilizzato per indicare i due sessi.

2.4 Organizzazione della commissione dei corsi

- 2.4.1 I corsi sono sottoposti alla direzione della commissione dei corsi. Quest'ultima è nominata dal responsabile dei corsi. Una rappresentanza adeguata è accordata ai cantoni direttamente interessati e alle scuole professionali.
- 2.4.2 I membri sono nominati dal responsabile dei corsi. Il mandato è di 3 - 4 anni. La rielezione è possibile. Per quanto concerne il resto, la commissione dei corsi si autocostruisce.
- 2.4.3 La commissione dei corsi è convocata ogni qualvolta questo sia necessario. Una convocazione è valida se richiesta da almeno 2 membri della commissione.
- 2.4.4 La commissione può deliberare in presenza della metà più uno della totalità dei membri. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
- 2.4.5 Le delibere della commissione sono riportate nel processo verbale.

2.5 Compiti della commissione dei corsi

La commissione dei corsi è incaricata della loro organizzazione. In particolare, assume i compiti seguenti:

- a) stabilisce il programma dei corsi e gli orari sulla base del programma quadro elaborato dalla commissione di sorveglianza;
- b) stabilisce il preventivo e il rendiconto finale;
- c) designa il personale insegnante e i locali dei corsi;
- d) prepara le installazioni;
- e) stabilisce la data dei corsi, si occupa della loro pubblicazione e della convocazione dei partecipanti;
- f) sorveglia l'attività di formazione e provvede al raggiungimento degli obiettivi dei corsi;
- g) stabilisce i criteri di valutazione per la qualificazione delle persone in formazione e ne controlla l'applicazione;
- h) si occupa del coordinamento della formazione tra la(e) scuola(e) professionale(i) e le aziende;
- i) di comune accordo con le scuole professionali, si occupa di coordinare il piano d'insegnamento con il programma dei corsi;
- k) se necessario, si occupa del soggiorno e del pernottamento dei partecipanti;
- l) almeno una volta all'anno, redige un rapporto sui corsi destinato alla commissione di sorveglianza e ai cantoni direttamente interessati;
- m) decide il raggruppamento interdisciplinare dei corsi;
- n) incoraggia e sostiene la formazione continua del personale insegnante.

3. Organizzazione e svolgimento dei corsi

3.1 Obbligo di frequenza dei corsi

3.1.1 Le aziende formatrici sono responsabili della presenza ai corsi delle persone in formazione (art. 1.12).

3.2 Convocazione

3.2.1 La commissione dei corsi convoca le persone in formazione, in collaborazione con la competente autorità cantonale. A questi effetti, stabilisce delle convocazioni personali che consegna alle aziende formatrici.

3.2.2 Se delle persone in formazione non possono seguire i corsi interaziendali per delle ragioni indipendenti dalla loro volontà, (malattia o infortunio con certificato medico), l'azienda formatrice deve immediatamente informarne per iscritto il prestatario dei corsi e le autorità cantonali, specificando il motivo dell'assenza.

3.3 Durata e periodo

3.3.1 I corsi interaziendali durano generalmente:

Corso 1: 8 giorni durante il 1° semestre di formazione

Corso 2: 8 giorni durante il 3° e il 4° semestre di formazione

Corso 3: 8 giorni durante il 5° e il 6° semestre di formazione

Corso 4: 8 giorni durante il 7° semestre di formazione

I corsi 2 - 4 si svolgono separatamente in base alla professione.

3.4 Disposizioni generali

3.4.1 I corsi sono organizzati per una durata di quattro giorni di 8 ore per settimana.

3.4.2 I corsi devono essere terminati prima dell'inizio dell'ultimo semestre di formazione.

3.4.3 L'organizzazione dei corsi spetta alle sezioni di suissetec.

3.5 Valutazione

3.5.1 Le prestazioni delle persone in formazione che frequentano i corsi interaziendali sono sottoposte a note e fanno parte della procedura di qualificazione.

3.5.2 Ponderazione della valutazione:

a) Test preliminari pratici (25%)

b) Lavori eseguiti durante il corso (50%)

c) Documentazione del corso (25%)

- 3.5.3 I risultati delle qualificazioni sono comunicati alle aziende formatrici entro 30 giorni dalla fine dei corsi.
- 3.5.4 In caso di una valutazione insufficiente dei corsi, le persone in formazione e i formatori hanno il diritto di discutere della qualificazione con la direzione dei corsi.
- 3.5.5 La direzione dei corsi conserva i vari documenti di qualificazione, quali i lavori scritti e i formulari di valutazione dei lavori pratici, durante i 12 mesi seguenti la fine del formazione.

3.6 Sorveglianza cantonale

- 3.6.1 Le competenti autorità cantonali hanno costantemente accesso ai corsi organizzati sul loro territorio.

3.7 Finanziamento

- 3.7.1 L'azienda formatrice riceve una fattura concernente la sua partecipazione alle spese dei corsi. L'importo corrisponde alle spese previste per partecipante, dopo deduzione delle prestazioni dei poteri pubblici.
- 3.7.2 Se un partecipante dovesse essere liberato dalla frequenza dei corsi prima o durante gli stessi per ragioni imperative quali malattia o infortunio con certificato medico, l'importo pagato sarà rimborsato all'azienda formatrice dopo deduzione delle spese. Il responsabile della formazione deve immediatamente comunicare per iscritto il motivo dell'assenza alla direzione dei corsi.
- 3.7.3 La persona in formazione percepisce il salario stabilito nel contratto di formazione anche durante il periodo dei corsi.
- 3.7.4 L'azienda formatrice assume le spese supplementari occasionate all'apprendista dalla presenza ai corsi.

3.8 Conteggio

- 3.8.1 Il responsabile dei corsi presenta il preventivo alle autorità del cantone nel quale si svolge il corso. In seguito, alla fine del corso, presenta il conteggio finale.
- 3.8.2 Il responsabile dei corsi regola il contributo dei cantoni direttamente con le autorità cantonali competenti del luogo dove il partecipante compie il suo formazione.

3.9 Copertura del deficit

- 3.9.1 Se le prestazioni delle aziende formatrici, i contributi del potere pubblico, gli altri eventuali contributi di terzi e il ricavo derivante dai lavori realizzati durante il corso non coprono interamente le spese d'organizzazione, di preparazione e di svolgimento dei corsi, il deficit è preso a carico dal responsabile dei corsi.

4. Disposizioni finali

4.1 Abrogazione del diritto vigente

- 4.1.1 Il presente regolamento d'organizzazione sostituisce il regolamento esistente concernente l'organizzazione dei corsi interaziendali per le professioni di progettista nella tecnica della costruzione del 22 agosto 2000.

4.2 Disposizioni transitorie

- 4.2.1 Per le persone in formazione che frequentano i corsi in base ai regolamenti finora vigenti, valgono i corrispondenti programmi dei corsi.

4.3 Entrata in vigore

- 4.3.1 Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2010.

5. Emissione

- 5.1 Il presente regolamento d'organizzazione è stato emanato dal comitato centrale su richiesta della commissione di sorveglianza dei corsi interaziendali.

Zurigo, 19 novembre 2009

Associazione svizzera e del Liechtenstein
della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente centrale:



Peter Schilliger

Il direttore:



Hans-Peter Kaufmann

